



Prot. n. 284/2013/S

Alla c.a. della:

Segreteria del Tavolo di Concertazione Istituzionale

Piazza dell'Unità Italiana, 1 – 50123 Firenze

OGGETTO: Tavolo istituzionale del 09.07.2013 - Osservazioni Anci Toscana alle proposte di modifica al Regolamento regionale n. 46 del 2008

Si trasmettono le osservazioni di Anci Toscana (sotto riportate) relative alle proposte di modifica al Regolamento regionale n. 46 del 2008, oggetto della seduta ordinaria del 9 luglio 2013, con la preghiera di inoltrare alle aree e ai settori della Giunta regionale interessati.

Con l'occasione, si porgono i più cordiali saluti

D'ordine del Presidente

Il Segretario Generale

f.to Alessandro Pesci

Firenze, 5 luglio 2013

Ap/dc/rb



Osservazioni alle proposte di modifica al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

Le principali modifiche al Regolamento regionale n. 46 del 2008, sono qui di seguito sintetizzate:

1. A seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dei criteri per determinare le tariffe del servizio idrico integrato nel biennio 2012-13 (delibera 585/2012/R/idr), si è posta la necessità di rimodulare la tempistica degli interventi di adeguamento ai trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 abitanti equivalenti e minore di 2000 abitanti equivalenti, oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 26 della l.r. 20/2006, perché la tempistica attualmente prevista non consente di garantire la copertura finanziaria a tutti gli interventi da inserire nei suddetti accordi di programma. Occorre ricordare che gli accordi di programma previsti dall'art. 26 della l.r. 20/2006, modificata con l.r. 12/2012, dovevano essere stipulati entro il 31/12/2012 e quindi, per evitare ulteriori ritardi alla stipula degli accordi, viene prevista l'entrata in vigore dell'atto in esame nel giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Viene inoltre previsto un nuovo punto *d bis*) al comma 5 all'art. 19 ter del regolamento finalizzato, come evidenziato nel preambolo, al rilancio dell'economia, che ammette tra i nuovi allacci agli scarichi sottoposti ad autorizzazione provvisoria anche quelli derivanti dall'attività edilizia, che altrimenti potrebbero rischiare un arresto fino all'attuazione degli interventi di adeguamento.
3. Vengono infine introdotte alcune precisazioni e affrontati problemi interpretativi al fine di rispondere a specifiche esigenze che si sono manifestate nel corso dell'applicazione del regolamento vigente.

Nel prendere atto della esigenza di rivedere la tempistica degli interventi di adeguamento ai trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane, con potenzialità maggiore di 200 abitanti equivalenti e minore di 2000 abitanti equivalenti, si raccomanda la conseguente immediata sottoscrizione degli accordi di programma previsti dall'articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20, al fine della rapida realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei piccoli agglomerati con il raggiungimento dei previsti obiettivi di qualità.

In merito all'introduzione del nuovo punto *d bis*) al comma 5 all'art. 19 ter del regolamento si condivide l'esigenza di consentire l'autorizzazione provvisoria, nella fase compresa tra l'approvazione degli accordi di programma e il completamento dei lavori in essi contenuti, per



gli scarichi di acque reflue domestiche dotati almeno di fosse biologiche bicamerali e derivanti da nuove costruzioni o da ristrutturazioni di edifici esistenti.

In merito alle condizioni introdotte nello stesso punto d *bis*) si condividono le finalità e si chiede un approfondimento sulle effettive possibilità di contabilizzazione dei limiti del 10% della potenzialità già autorizzata.